



COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002650230
Part. IVA 01346370230

N. 52 Reg. Delib.

COPIA

Del 21-12-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: "NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AI SENSI DELL'INTESA TRA GOVERNO, REGIONI E COMUNI CONCERNENTE L'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1-SEXIES DEL DPR 380/2001 E S.M.I.. NONCHÉ DELLE DGRV N. 1896/2017 E N. 669/2018" APPROVATO CON DCC N. 20 DEL 28/10/2020. MODIFICA ARTICOLO 55 RECINZIONI.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventuno** del mese di **dicembre**, alle ore **20:00** nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**. All'appello risultano:

VINCENZI CORRADO	Presente
BONFANTE GIANNI	Presente
MALASPINA GIORGIO	Presente
BISSOLI ANGELICA	Presente
BISSOLI LARA	Presente
GRASSO FRANCESCO	Presente
FAVALLI NICOLO'	Presente
PRATI EDOARDO	Assente
SIGNORETTO CRISTIANO	Presente
GUERRA MATTEO	Presente
FANINI GIANCARLO	Assente
MODENA VERONICA	Assente
COMITTI LUCA	Presente

Partecipa alla riunione, il Segretario VOTANO ELEONORA.

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco, VINCENZI CORRADO, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'OGGETTO SOPRAINDICATO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di San Pietro di Morubio ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 28/10/2022 il *“Nuovo Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'intesa tra Governo, Regioni e Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo di cui all'art. 4, comma 1-sexies del DPR 380/2001 e s.m.i. nonché delle DGRV n. 1896/2017 e n. 669/2018”*, predisposto dal Dott. Pian. Terr.le Alice Zanella dello Studio Associato Zanella con sede in Noventa Vicentina (VI), consegnato con prot. comunale n. 2872 del 21/10/2020;

Dato atto altresì che il Comune di San Pietro di Morubio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30.11.2022 ha approvato la variante al Piano degli Interventi n. 10, ai sensi dell'art. 48 ter della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii. e dell'art. 14 della L.R. 14/2017, di adeguamento delle NTO - Norme Tecniche Operative alle definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica contenute nel Regolamento Edilizio Comunale;

Dato atto altresì che l'Amministrazione Comunale, intende approvare una modifica dell'art. 55 del Nuovo Regolamento Edilizio Comunale sopra richiamato, che disciplina le recinzioni, al fine di allargare la tipologia di recinzioni ammissibili, includendo recinzioni schermate, al fine di favorire la tutela della privacy;

Richiamato l'art. 55 Recinzioni” vigente:

art. 55 Recinzioni

1. *Le recinzioni degli spazi privati sono vietate nei casi in cui la loro realizzazione, per uso e forma dei materiali, possa deturpare le caratteristiche di pregio del sistema ambientale e la continuità degli spazi aperti, dei coni di visuale, delle aree boscate, delle fasce di rispetto e, in particolare, di protezione dei corsi d'acqua.*

2. *Allo scopo di garantire il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione, il Responsabile dell'UTC ha la facoltà di imporre l'arretramento della recinzione dalla pubblica via.*

3. *Possono essere realizzate con reti, siepi, cancellate, grigliate e muri; questi ultimi non possono superare l'altezza di ml 0,50 con sovrastante eventuale cancellata o rete (il tutto non deve superare 1,70 ml), con un rapporto vuoto per pieno non inferiore al 50% della superficie della recinzione. Nel caso di recinzioni realizzate esclusivamente con piantumazione di siepe, o quest'ultima accompagni altro tipo di recinzione, la siepe dovrà comunque sempre rispettare le distanze dai confini previste dal codice civile. All'interno delle zone residenziali e agricole sono vietate le recinzioni prefabbricate in cemento o in materiali plastici. L'altezza massima dovrà conformarsi a quella del contesto, sempre con un massimo di m 1,70. È fatta salva la facoltà di allineamento, in altezza, con le adiacenti recinzioni. È ammessa inoltre, in corrispondenza dei cancelli, una altezza massima pari a m 1,80. All'interno delle zone produttive e assimilabili, come le attività produttive fuori zona, le recinzioni potranno avere un'altezza massima di ml 2,50 e trasparenti per almeno 2/3 della loro superficie. Le recinzioni se realizzate in muratura con riferimento tipologico alle murature delle corti rurali o dei centri storici, possono essere realizzate completamente piene, salvo i tratti fronteggianti spazi pubblici, strade, ed i tratti ricompresi nelle fasce di rispetto stradale, al fine di non ostacolare la visibilità.*

4. *In ambito rurale nel caso di recinzioni esistenti con particolari caratteristiche costruttive conformi al contesto agricolo, dovranno essere ripristinate e/o sistemate con le stesse caratteristiche costruttive e materiali. Eventuali nuove recinzioni limitrofe a quelle con particolari caratteristiche costruttive di pregio e tipiche della zona agricola, dovranno uniformarsi il più possibile alle stesse. Qualora sussistano dislivelli, l'altezza massima della recinzione va calcolata tra la linea di terra,*

posta a quota superiore rispetto al terreno sottostante, ed il filo esterno della recinzione. Il muro di contenimento del terreno non va conteggiato nella determinazione dell'altezza massima. Nei centri storici, nelle corti rurali e nelle zone agricole di tipo E, sono vietate tutte le sovrastrutture inutili come solette o tettucci di copertura dei cancelli che non trovano nessun riscontro nella tipologia locale. Per le recinzioni prospicienti la pubblica via, la quota della sede stradale viene intesa corrispondente alla quota del marciapiede esistente o di progetto della viabilità circostante pubblica o di uso pubblico, o la quota media in caso di sede stradale con dislivelli diversi. Per tutte le altre recinzioni si intende caposaldo la quota del terreno circostante o la quota media in caso di terreni con dislivelli diversi.

5. Nel contesto delle aree agricole ove l'edificazione si presenta rada e ove prevale una forte caratterizzazione della ruralità, presentando connotazioni particolarmente sensibili sotto il profilo paesaggistico-ambientale, sarà invece raccomandato realizzare le recinzioni con rete metallica su pali di legno, o con staccionata in legno che non ostruisca la visuale, o con siepi.

6. Sono fatte salve le prescrizioni contenute a riguardo nel Codice della Strada.

7. Eventuali apparecchiature video-citofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato, protetto da fotocellule, devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.

8. Per i parapetti e recinzioni nel centro storico di Isola Rizza vale quanto specificatamente previsto all'art. 72 del presente REC.

9. I cancelli di accesso devono essere metallici a struttura semplice e possibilmente non differenziarsi eccessivamente dalla restante recinzione. È vietato in ogni caso l'uso dei materiali taglienti o acuminati.

10. In tutto il territorio comunale sono tassativamente vietate le recinzioni con lastre di vetro retinato, ondulato o vetro-cemento in grigliato di cotto o cemento.

11. In caso di terreno in pendenza la recinzione deve avere un profilo a gradoni, che, rispettando l'altezza massima prescritta, si raccordi con i manufatti esistenti.

12. Fuori dai centri abitati gli accessi carrai debbono avere il cancello arretrato di m 4,00 dalla carreggiata e con sfasi a 45 gradi. Da tali arretramenti sono escluse le aperture collocate nelle tratte di strada a fondo cieco ed altri casi particolari riconducibili alle normative e deroghe previste dal Codice della Strada e relative circolari e regolamenti di attuazione. (DPR n.610 del 16/09/1996 e DPR n.495 del 16/12/1992).

13. Fermo restando il rispetto del confine stradale, all'esterno della Città consolidata residenziale, nelle zone territoriali omogenee sprovviste di marciapiedi o piste ciclabili, la ristrutturazione integrale e la nuova costruzione di recinzioni, in relazione allo stato dei luoghi, dovrà essere indicativamente arretrata dal ciglio stradale di m 2,00, salvo diversa indicazione del Responsabile Area Tecnica, necessaria per la realizzazione di opere pubbliche (marciapiedi, piste ciclabili).

Vista la seguente modifica, predisposta dall'Ufficio Edilizia Privata e Attività Produttive dell'Unione Destra Adige:

art. 55 Recinzioni

1. Le recinzioni degli spazi privati sono vietate nei casi in cui la loro realizzazione, per uso e forma dei materiali, possa deturpare le caratteristiche di pregio del sistema ambientale e la continuità degli spazi aperti, dei con di visuale, delle aree boscate, delle fasce di rispetto e, in particolare, di protezione dei corsi d'acqua.

2. Allo scopo di garantire il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione, il Responsabile dell'UTC ha la facoltà di imporre l'arretramento della recinzione dalla pubblica via.

3. Possono essere realizzate con reti, siepi, cancellate, grigliate, muri; questi ultimi non possono superare l'altezza di ml 0,50 con sovrastante eventuale cancellata, pannelli o rete (il tutto non deve superare 1,70 ml), ~~con un rapporto vuoto per pieno non inferiore al 50% della superficie della recinzione~~. Nel caso di recinzioni realizzate esclusivamente con piantumazione di siepe, o quest'ultima accompagni altro tipo di recinzione, la siepe dovrà comunque sempre rispettare le distanze dai confini previste dal codice civile. **Le recinzioni realizzate con pannelli metallici non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione.** All'interno delle zone residenziali e agricole sono vietate le recinzioni prefabbricate in cemento o in materiali plastici. L'altezza massima dovrà conformarsi a quella del contesto, sempre con un massimo di m 1,70. È fatta salva la facoltà di allineamento, in altezza, con le adiacenti recinzioni. È ammessa inoltre, in corrispondenza dei cancelli, una altezza massima pari a m 1,80. All'interno delle zone produttive e assimilabili, come le attività produttive fuori zona, le recinzioni potranno avere un'altezza massima di ml 2,50 e trasparenti per almeno 2/3 della loro superficie. Le recinzioni se realizzate in muratura con riferimento tipologico alle murature delle corti rurali o dei centri storici, possono essere realizzate completamente piene, salvo i tratti fronteggianti spazi pubblici, strade, ed i tratti ricompresi nelle fasce di rispetto stradale, al fine di non ostacolare la visibilità.

4. In ambito rurale nel caso di recinzioni esistenti con particolari caratteristiche costruttive conformi al contesto agricolo, dovranno essere ripristinate e/o sistemate con le stesse caratteristiche costruttive e materiali. Eventuali nuove recinzioni limitrofe a quelle con particolari caratteristiche costruttive di pregio e tipiche della zona agricola, dovranno uniformarsi il più possibile alle stesse. Qualora sussistano dislivelli, l'altezza massima della recinzione va calcolata tra la linea di terra, posta a quota superiore rispetto al terreno sottostante, ed il filo esterno della recinzione. Il muro di contenimento del terreno non va conteggiato nella determinazione dell'altezza massima. Nei centri storici, nelle corti rurali e nelle zone agricole di tipo E, sono vietate tutte le sovrastrutture inutili come solette o tettucci di copertura dei cancelli che non trovano nessun riscontro nella tipologia locale. Per le recinzioni prospicienti la pubblica via, la quota della sede stradale viene intesa corrispondente alla quota del marciapiede esistente o di progetto della viabilità circostante pubblica o di uso pubblico, o la quota media in caso di sede stradale con dislivelli diversi. Per tutte le altre recinzioni si intende caposaldo la quota del terreno circostante o la quota media in caso di terreni con dislivelli diversi.

5. Nel contesto delle aree agricole ove l'edificazione si presenta rada e ove prevale una forte caratterizzazione della ruralità, presentando connotazioni particolarmente sensibili sotto il profilo paesaggistico-ambientale, sarà invece raccomandato realizzare le recinzioni con rete metallica su pali di legno, o con staccionata in legno che non ostruisca la visuale, o con siepi.

6. Sono fatte salve le prescrizioni contenute a riguardo nel Codice della Strada.

7. Eventuali apparecchiature video-citofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato, protetto da fotocellule, devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.

8. Per i parapetti e recinzioni nel centro storico di Isola Rizza vale quanto specificatamente previsto all'art. 72 del presente REC.

9. I cancelli di accesso devono essere metallici a struttura semplice e possibilmente non differenziarsi eccessivamente dalla restante recinzione. È vietato in ogni caso l'uso dei materiali taglienti o acuminati.

10. In tutto il territorio comunale sono tassativamente vietate le recinzioni con lastre di vetro retinato, ondulato o vetro-cemento in grigliato di cotto o cemento.

11. In caso di terreno in pendenza la recinzione deve avere un profilo a gradoni, che, rispettando l'altezza massima prescritta, si raccordi con i manufatti esistenti.

12. Fuori dai centri abitati gli accessi carrai debbono avere il cancello arretrato di m 4,00 dalla carreggiata e con sfasi a 45 gradi. Da tali arretramenti sono escluse le aperture collocate nelle tratte di strada a fondo cieco ed altri casi particolari riconducibili alle normative e deroghe previste dal Codice della Strada e relative circolari e regolamenti di attuazione. (DPR n.610 del 16/09/1996 e DPR n.495 del 16/12/1992).

13. Fermo restando il rispetto del confine stradale, all'esterno della Città consolidata residenziale, nelle zone territoriali omogenee sprovviste di marciapiedi o piste ciclabili, la ristrutturazione integrale e la nuova costruzione di recinzioni, in relazione allo stato dei luoghi, dovrà essere indicativamente arretrata dal ciglio stradale di m 2,00, salvo diversa indicazione del Responsabile Area Tecnica, necessaria per la realizzazione di opere pubbliche (marciapiedi, piste ciclabili).

Riscontrata la rispondenza della modifica proposta dall'Ufficio preposto alle scelte operate dall'Amministrazione;

Ritenuto, quindi, di approvare la modifica all'articolo 55 del Regolamento edilizio comunale sopra richiamata;

Vista la L. 69/2009, che all'art. 32 comma 1 prevede: *"..gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"*, ed al comma 1-bis precede che *"Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*;

Visti:

- la Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 4;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. Di stabilire che le premesse e quanto sopra evidenziato e considerato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare la seguente modifica all'articolo 55 "Recinzioni" del vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 20 del 28/10/2020, predisposta dall'Ufficio Edilizia Privata e Attività Produttive dell'Unione Destra Adige:

art. 55 Recinzioni

1. Le recinzioni degli spazi privati sono vietate nei casi in cui la loro realizzazione, per uso e forma dei materiali, possa deturpare le caratteristiche di pregio del sistema ambientale e la continuità degli spazi aperti, dei coni di visuale, delle aree boscate, delle fasce di rispetto e, in particolare, di protezione dei corsi d'acqua.

2. Allo scopo di garantire il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione, il Responsabile dell'UTC ha la facoltà di imporre l'arretramento della recinzione dalla pubblica via.

3. Possono essere realizzate con reti, siepi, cancellate, grigliate, muri; questi ultimi non possono superare l'altezza di ml 0,50 con sovrastante eventuale cancellata, pannelli o rete (il tutto non deve superare 1,70 ml), ~~con un rapporto vuoto per pieno non inferiore al 50% della superficie della recinzione~~. Nel caso di recinzioni realizzate esclusivamente con piantumazione di siepe, o quest'ultima accompagni altro tipo di recinzione, la siepe dovrà comunque sempre rispettare le distanze dai confini previste dal codice civile. ~~Le recinzioni realizzate con pannelli metallici non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione~~. All'interno delle zone residenziali e agricole sono vietate le recinzioni prefabbricate in cemento o in materiali plastici. L'altezza massima dovrà conformarsi a quella del contesto, sempre con un massimo di m 1,70. È fatta salva la facoltà di allineamento, in altezza, con le adiacenti recinzioni. È ammessa inoltre, in corrispondenza dei cancelli, una altezza massima pari a m 1,80. All'interno delle zone produttive e assimilabili, come le attività produttive fuori zona, le recinzioni potranno avere un'altezza massima di ml 2,50 e trasparenti per almeno 2/3 della loro superficie. Le recinzioni se realizzate in muratura con riferimento tipologico alle murature delle corti rurali o dei centri storici, possono essere realizzate completamente piene, salvo i tratti fronteggianti spazi pubblici, strade, ed i tratti ricompresi nelle fasce di rispetto stradale, al fine di non ostacolare la visibilità.

4. In ambito rurale nel caso di recinzioni esistenti con particolari caratteristiche costruttive conformi al contesto agricolo, dovranno essere ripristinate e/o sistemate con le stesse caratteristiche costruttive e materiali. Eventuali nuove recinzioni limitrofe a quelle con particolari caratteristiche costruttive di pregio e tipiche della zona agricola, dovranno uniformarsi il più possibile alle stesse. Qualora sussistano dislivelli, l'altezza massima della recinzione va calcolata tra la linea di terra, posta a quota superiore rispetto al terreno sottostante, ed il filo esterno della recinzione. Il muro di contenimento del terreno non va conteggiato nella determinazione dell'altezza massima. Nei centri storici, nelle corti rurali e nelle zone agricole di tipo E, sono vietate tutte le sovrastrutture inutili come solette o tettucci di copertura dei cancelli che non trovano nessun riscontro nella tipologia locale. Per le recinzioni prospicienti la pubblica via, la quota della sede stradale viene intesa corrispondente alla quota del marciapiede esistente o di progetto della viabilità circostante pubblica o di uso pubblico, o la quota media in caso di sede stradale con dislivelli diversi. Per tutte le altre recinzioni si intende caposaldo la quota del terreno circostante o la quota media in caso di terreni con dislivelli diversi.

5. Nel contesto delle aree agricole ove l'edificazione si presenta rada e ove prevale una forte caratterizzazione della ruralità, presentando connotazioni particolarmente sensibili sotto il profilo paesaggistico-ambientale, sarà invece raccomandato realizzare le recinzioni con rete metallica su pali di legno, o con staccionata in legno che non ostruisca la visuale, o con siepi.

6. Sono fatte salve le prescrizioni contenute a riguardo nel Codice della Strada.

7. Eventuali apparecchiature video-citofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato, protetto da fotocellule, devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.

8. Per i parapetti e recinzioni nel centro storico di Isola Rizza vale quanto specificatamente previsto all'art. 72 del presente REC.

9. I cancelli di accesso devono essere metallici a struttura semplice e possibilmente non differenziarsi eccessivamente dalla restante recinzione. È vietato in ogni caso l'uso dei materiali taglienti o acuminati.

10. In tutto il territorio comunale sono tassativamente vietate le recinzioni con lastre di vetro retinato, ondulato o vetro-cemento in grigliato di cotto o cemento.

11. In caso di terreno in pendenza la recinzione deve avere un profilo a gradoni, che, rispettando l'altezza massima prescritta, si raccordi con i manufatti esistenti.

12. Fuori dai centri abitati gli accessi carrai debbono avere il cancello arretrato di m 4,00 dalla carreggiata e con sfasi a 45 gradi. Da tali arretramenti sono escluse le aperture collocate nelle tratte di strada a fondo cieco ed altri casi particolari riconducibili alle normative e deroghe previste dal Codice della Strada e relative circolari e regolamenti di attuazione. (DPR n.610 del 16/09/1996 e DPR n.495 del 16/12/1992).

13. Fermo restando il rispetto del confine stradale, all'esterno della Città consolidata residenziale, nelle zone territoriali omogenee sprovviste di marciapiedi o piste ciclabili, la ristrutturazione integrale e la nuova costruzione di recinzioni, in relazione allo stato dei luoghi, dovrà essere indicativamente arretrata dal ciglio stradale di m 2,00, salvo diversa indicazione del Responsabile Area Tecnica, necessaria per la realizzazione di opere pubbliche (marciapiedi, piste ciclabili).

3. Di disporre la pubblicazione della presente, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente";

4. Di dare atto che dall'assunzione della presente deliberazione non derivano oneri a carico del bilancio di previsione per l'anno 2022;

5. Di autorizzare il Responsabile dell'Area Edilizia Privata al compimento di ogni atto esecutivo al presente provvedimento previsti dalla L.R. 11/2004 e s.m.i..

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Uditi:

Il Sindaco introduce l'argomento sul nuovo regolamento comunale e cede la parola all'arch. Mondino che illustra.

Interviene il Consigliere Comitti il quale chiede se la nuova normativa edilizia riguardi sia gli edifici pubblici che privati.

L'arch. Mondino chiarisce che la norma vale per tutte le tipologie di edifici, mentre nel centro storico vi è una normativa più di dettaglio.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, su n. 10 componenti presenti e votanti

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto il Consiglio, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, su n. 10 componenti presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to VINCENZI CORRADO

Il Segretario
F.to VOTANO ELEONORA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 29-12-2022 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

li, 29-12-2022

R.P. N 451

Il Responsabile del Procedimento
F.to Menato Monica

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

li, _____

Il Responsabile del Procedimento
F.to



COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002650230

Part. IVA 01346370230

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 56 DEL 14-12-22

*Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

**Oggetto: "NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AI SENSI DELL'INTESA
TRA GOVERNO, REGIONI E COMUNI CONCERNENTE L'ADOZIONE DEL
REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1-SEXIES
DEL DPR 380/2001 E S.M.I.. NONCHÉ DELLE DGRV N. 1896/2017 E N.
669/2018" APPROVATO CON DCC N. 20 DEL 28/10/2020. MODIFICA
ARTICOLO 55 RECINZIONI.**

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

lì, 14-12-2022

Il Responsabile del servizio
F.to MONDINO VERONICA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

lì, 15-12-2022

Il Responsabile del servizio
F.to Ambroso Cristina